



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FASANO, COMPAGNA e BURGARETTA APARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2008**

Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo si avverte l'esigenza di dettare norme chiare in materia di tutela di quelle strutture morfologiche ed ecosistemiche di pregio straordinario che sono le grotte marine, armonizzando la legge per la difesa del mare e delle coste (legge 31 dicembre 1982, n. 979) con quella sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Sembra utile al riguardo, richiamando proprio le finalità della citata legge n. 979 del 1982, sottolineare come la «difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e [la] tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale» (articolo 1, primo comma) costituiscano un obiettivo prioritario in materia di tutela ambientale e considerare come nella citata legge n. 394 del 1991 si affermi, a proposito della tutela di particolari formazioni morfologiche, che «Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale» (articolo 1, comma 2).

In considerazione di tale riconosciuta importanza, non chiarita specificamente in ambito legislativo, nel dicembre 2000 il Ministero dell'ambiente affidò al Centro lubrense

di esplorazioni marine l'incarico della redazione di un primo censimento delle grotte marine d'Italia, a tutt'oggi documento di estremo valore per la definizione della consistenza e dell'importanza di tali emergenze geomorfologiche.

Tutti gli studi svolti fino ad oggi, dal punto di vista dell'analisi delle emergenze sia geologiche che ecosistemiche, hanno dimostrato come le grotte marine costituiscano di per sé un patrimonio di immenso valore la cui tutela risulta, però, allo stato delle cose, sfumata tra diverse competenze amministrative, creando delle zone grigie, rendendo così possibile il verificarsi di fenomeni di degrado dovuti a vandalismo o comunque ad una non corretta fruizione del bene.

Il presente disegno di legge, già presentato nella passata legislatura alla Camera dei Deputati, dove era stato avviato l'*iter* in VIII Commissione, intende fornire una adeguata risposta alle istanze di tutela che da molte parti d'Italia si avanzano su tale settore di grande valore del patrimonio naturalistico e paesaggistico, coniugando la tutela con una corretta fruizione delle grotte marine, le quali costituiscono indiscutibilmente un'ulteriore possibile occasione di attrazione turistica nel nostro Paese, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità della legge  
e definizione di grotte marine)*

1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine sotto il profilo geomorfologico e idrogeologico degli ecosistemi e dei reperti archeologici esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché la loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.

2. Ai fini della presente legge per «grotte marine» si intendono tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché quelle totalmente emerse e ricomprese, anche solo in parte, nella fascia demaniale marittima.

## Art. 2.

*(Censimento delle grotte marine)*

1. Le grotte marine situate nel territorio italiano sono censite secondo un programma nazionale di monitoraggio attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai fini della formazione di un elenco ufficiale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale dall'ISPRA.

## Art. 3.

*(Regimi di tutela delle grotte marine)*

1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela

previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394.

2. In riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree naturali protette, ai sensi del comma 1, provvedono all'adozione di apposite misure di tutela finalizzate alla salvaguardia delle grotte marine nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa, avvalendosi altresì, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali, della collaborazione degli operatori della pesca e del turismo.

3. I comuni territorialmente competenti provvedono a tutelare, con apposite misure e ai fini di cui al comma 2, le grotte marine ricadenti nelle zone di protezione speciale o nei siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.

4. Le grotte marine rientranti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricomprese in alcun ambito protetto, sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge e ad esse si applica il regime di tutela di cui al presente articolo.

#### Art. 4.

##### *(Regimi speciali di tutela)*

1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.

2. Le misure di cui all'articolo 3 aventi per oggetto grotte marine contenuti reperti geologici, archeologici o artistici di rilievo, nonché di preminente interesse di sfruttamento energetico di importanza strategica

nazionale, sono adottate sentite le amministrazioni centrali competenti.

Art. 5.

*(Gestione delle grotte marine)*

1. Qualora una grotta marina sia ricompresa all'interno di un'area protetta, anche parzialmente, la sua tutela e valorizzazione è affidata all'ente gestore dell'area naturale protetta di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricomprese in alcuna delle aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 1, sono affidate ai comuni territorialmente competenti.

3. L'ente responsabile della tutela e della valorizzazione di una grotta marina ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 6.

*(Sorveglianza delle grotte marine)*

1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla capitaneria di porto competente per territorio, sotto il coordinamento del reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai sensi del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



